

Delibera n. 909 del 03-02-1995 proposta da LEVEGHI

L.P. 5.9.1991, n. 22 e s.m. - art. 70 - L.P. 9.11.1987, n. 26 - art. 25 n.a. P.U.P. - Determinazioni in ordine alle distanze di rispetto stradale ed ai tracciati ferroviari di progetto.

Il Relatore comunica:

con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 492 del 18.12.1987 si provvedeva, a termini delle norme della L.P. 3.8.1970, n. 11 ed in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 delle Norme di attuazione del P.U.P., approvato con L.P. 9.11.87, n. 26, alla determinazione delle distanze minime a protezione del nastro stradale, dei limiti di utilizzo delle corrispondenti fasce di rispetto e delle modalità di misurazione della larghezza delle strade, nonché dell'ampiezza delle fasce di rispetto dei tracciati ferroviari di progetto.

Detto decreto era quindi oggetto di modificazioni con successivi n. 194, dd. 14.7.1989 e n. 27, dd. 2.3.1990.

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore della L.P. 5.9.1991, n. 22 recante "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" si disponeva, all'articolo 70, che la Giunta provinciale, sentita la C.U.P., provvedesse a stabilire con apposita deliberazione le determinazioni in

ordine alle distanze minime dell'edificazione dal nastro stradale nonché quanto connesso circa l'utilizzo delle fasce di rispetto e le modalità di misurazione della larghezza delle strade, mentre all'articolo 147 della medesima legge si provvedeva a confermare in via transitoria l'applicazione del D.P.G.P. 492/87 e s.m..

A seguito di un primo periodo di applicazione delle norme vigenti e tenendo conto di una serie di novità, legislative e tecnico-urbanistiche, nel contempo intervenute, si ritiene di provvedere alla adozione della predetta deliberazione contenente le richieste determinazioni che, modificando le disposizioni vigenti, si pongono ad integrale sostituzione delle medesime per praticità e facilità di consultazione e gestione.

L'obbiettivo è quello di pervenire da una parte alla semplificazione del decreto succitato, non riconfermando la parte che dispone il calcolo delle distanze da osservare in corrispondenza di incroci e curve in quanto risultato di difficile applicazione e comunque superato dall'adozione di fasce di rispetto stradali oggi generalmente superiori a quelle vigenti all'atto dell'emanazione dell'attuale Decreto, dall'altra all'adeguamento della metodologia di misurazione delle larghezze delle strade per quanto riguarda la piattaforma stradale, nonché delle sue dimensioni, a quelle specifiche cui fa riferimento

l'A.N.A.S. per le progettazioni e realizzazioni di sua competenza.

In particolare il nuovo criterio che presiede alla definizione della larghezza delle piattaforme stradali per le singole categorie di strade, così come individuate dall'organizzazione gerarchica della viabilità definita dal P.U.P., è quella di far coincidere le suddette larghezze nei loro minimi e massimi per le singole categorie con i massimi e, rispettivamente, minimi della categoria immediatamente superiore e, rispettivamente, inferiore.

Nel contempo è apparso opportuno provvedere ad una più precisa definizione dei limiti a cui applicare le distanze previste, nonché la obbligatorietà che le nuove strade a carreggiate separate siano munite di idonee strutture spartitraffico a garanzia e tutela degli utenti. Si è altresì giudicato necessario garantire omogeneità nella progettazione, che può avvenire spesso per singoli tratti, lungo assi viabili funzionalmente unitari, ed in genere aggiornare quelle parti delle precedenti determinazioni che offrivano spunto a disparità interpretative, riconoscendo, sia per i tracciati stradali che per quelli ferroviari, la possibilità di riferirsi concretamente alla pianificazione subordinata, cui spetta la precisazione delle indicazioni del P.U.P..

La proposta è stata sottoposta, ai sensi del comma 2, dell'art. 70 al parere della Commissione urbanistica provinciale che, con deliberazione n. 19/94 dd. 28.7.1994, ha espresso giudizio favorevole, subordinatamente all'introduzione di una serie di precisazioni e/o modificazioni su aspetti di carattere puntuale, adeguatamente illustrati nel parere che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Su questi presupposti si è provveduto a predisporre un testo comprensivo delle modificazioni indicate, testo che si provvede ad allegare quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il parere della C.U.P. espresso in data 28.7.1994 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- visto l'articolo 70 della L.P. 5.9.1991, n. 22 e s.m.;
- vista la L.P. 9.11.1987, n. 26 ed in particolare gli

articoli 25 e 26 delle Norme di attuazione del P.U.P.;

- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di stabilire, ai sensi dell'articolo 70 della L.P. 5.9.1991, n. 22 e s.m. nonchè degli articoli 25 e 26 delle Norme di attuazione del P.U.P., le distanze minime, nell'edificazione, a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal limite della strada, i limiti di utilizzo delle corrispondenti fasce di rispetto, nonchè le modalità di misurazione delle larghezze delle strade ed infine le fasce di rispetto dei tracciati ferroviari di progetto, quali risultano dalle determinazioni che, allegate alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale;

- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, e la conseguente concomitante cessazione dell'applicazione del D.P.G.P. 18.12.1987, n. 492 e successive modificazioni, a norma dell'articolo 147 della L.P. 5.9.1191, n. 22 e successive modificazioni.

- - - - -

MODIFICHE AL D.P.G.P. 18.12.1987, n. 492

PARTE INTEGRANTE NON GESTITA DAL SISTEMA

VOTO CUP DD. N. 19/94 DD. 28.7.1994

PARTE INTEGRANTE NON GESTITA DAL SISTEMA